



REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1975, N. 584, CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO IN DETERMINATI LOCALI E SU MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

INDICE

Art. 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1
Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI	1
Art. 3 INDIVIDUAZIONE STRUTTURE.....	1
Art. 4 INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI DOVE VIGE L'OBBLIGO DI DIVIETO DI FUMO ...	2
Art. 5 DIRIGENTI	2
Art. 6 OBBLIGHI DEMANDATI AI DIRIGENTI.....	2
Art. 7 CRITERI D'INDIVIDUAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI	2
Art.8 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	2
Art. 9 SANZIONI	3
CARTELLO AGGIORNATO.....	3

Art. 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene emanato al fine di disciplinare il divieto di fumo nei locali e nelle strutture dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive integrazioni o modificazioni concernenti il divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.
2. Legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale";
3. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995
4. Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n.4, "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo;
5. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)".

Art. 3 INDIVIDUAZIONE STRUTTURE

1. Per l'applicazione del presente Regolamento sono da intendersi come Strutture: i Servizi amministrativi dell'Amministrazione Centrale, le Presidenze di Facoltà, i Dipartimenti, gli Istituti, i Centri di Servizi (come individuate nelle tabelle allegate allo Statuto) nonché ogni altra Unità organizzativa e/o amministrativa, che opera al di fuori delle predette Strutture, istituita o amministrata dall'Università.
2. Gli uffici amministrativi che fanno capo alla Sede Centrale sono da considerarsi come una unica struttura, così pure le Presidenze di Facoltà qualora abbiano responsabilità su locali di didattica o similari.



Art. 4 INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI DOVE VIGE L'OBBLIGO DI DIVIETO DI FUMO

1. In ambito universitario sono senz'altro identificabili come zone aperte al pubblico: i corridoi, le scale, i servizi, le aule, i laboratori, gli studi dei docenti e gli uffici qualora ricevano studenti o visitatori.
2. Parimenti vengono identificate "zone aperte al pubblico" quei locali che non rientrano in quelli precedenti ma che occupano in pianta stabile due o più utenti di cui almeno uno non fumatore.

Art. 5 DIRIGENTI

1. I Direttori di Dipartimento, di Centri e Biblioteche e il Direttore Amministrativo per la Sede centrale rivestono la figura di Dirigenti e pertanto è a loro demandato l'obbligo di curare gli adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento

Art. 6 OBBLIGHI DEMANDATI AI DIRIGENTI

Al Dirigente spetta:

1. individuare, con atto formale, i locali della struttura cui sovrintendono, dove, ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento, devono essere apposti i cartelli di divieto;
2. l'apposizione, nei locali di cui al precedente comma, di cartelli (come da schema allegato) con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma (L.584/1975), delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto;
3. l'individuazione, con atto formale, dei soggetti (tra personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo di categoria C, D ed EP) incaricati, di procedere alla contestazione e alla verbalizzazione delle relative infrazioni nonché all'inoltro del rapporto all'Autorità competente ai sensi della legge n. 689/1981; i soggetti preposti alla contestazione e verbalizzazione delle infrazioni assumono lo *status* di pubblici ufficiali;
4. la formazione dei soggetti individuati circa l'assolvimento dei compiti da svolgere e la corretta e puntuale informazione circa le conseguenze giuridiche connesse all'espletamento dell'incarico;
5. la comunicazione formale al Rettore dell'assolvimento dell'obbligo, entro trenta giorni dall'emanazione del presente Regolamento, degli adempimenti intrapresi.

Art. 7 CRITERI D'INDIVIDUAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI

1. I soggetti preposti alla contestazione e verbalizzazione delle sanzioni accertate dovranno, inderogabilmente, essere individuati secondo il seguente ordine: personale docente o, in mancanza, personale ricercatore o, in mancanza, dirigenti amministrativi o, in mancanza, funzionari di categoria EP o, in mancanza, funzionari di categoria D o, in mancanza, funzionari di categoria C.
2. Il numero dei soggetti accertatori dovrà essere congruo e in numero tale da assicurare l'effettività del rispetto del divieto di fumo.
3. I nominativi dei soggetti accertatori individuati dovranno essere indicati nella cartellonistica, posizionata nella zona di rispettiva competenza, di cui all'art. 6, comma 2, del presente Regolamento.

Art.8 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

1. Il soggetto preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione deve, in caso di trasgressione, procedere all'identificazione del trasgressore, alla contestazione della violazione e all'irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 14 della L.689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni mediante la compilazione del modulo allegato.



2. In caso di mancato pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni, il funzionario che ha accertato la violazione presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni (ex art. 17 della L.689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni) al Prefetto competente per territorio.

Art. 9 SANZIONI

1. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. I soggetti preposto all'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa che non ottemperino al loro incarico sono soggette al pagamento di una somma da € 200 a € 2000, tale somma viene aumentata della metà quando gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

CARTELLO AGGIORNATO

